

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38098 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

**Racc. n.** \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE  
DELL'UTILIZZO BOSCHIVO**

Tra

**FONDAZIONE EDMUND MACH** di seguito FEM codice fiscale e partita IVA 02038410227 rappresentata dall'ing. Mario Del Grosso Destrieri, Direttore generale della FEM, nato a Milano il 14.05.1972, domiciliato in San Michele all'Adige (TN), presso la sede della FEM in Via E. Mach n. 1, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente della FEM il 09.07.2021

quale concedente

e

il **COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE** di seguito COMUNE, rappresentato dall'avv. Clelia Sandri nata a Trento il 17.12.1977, quale sindaco pro tempore del Comune di San Michele all'Adige, domiciliata per la carica in San Michele all'Adige (TN) presso la sede del Comune in Via della Prepositura, 1/A, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_, esecutiva, quale concessionario.

Premesso:

- in base ad una convenzione con la Provincia autonoma di Trento (da qui innanzi PAT) e Patrimonio del Trentino S. p. A. (da qui innanzi PDT) n. racc. 36950 PAT di data 17 ottobre 2007, FEM è impegnata a svolgere, mediante gestione diretta o, previo assenso della proprietaria PDT, tramite terzi l'attività inerente la funzione agricola, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria e degli investimenti di miglioramento fondiario;

- in base al contratto di comodato modale di bene immobile del 12 giugno 2014 (rep. 04/2014) la PDT concede in comodato i terreni elencati nell' "allegato A Terreni" alla convenzione quadro;

- tra i fondi a disposizione di FEM vi sono anche circa 31 ettari di bosco ceduo ricadenti nei comuni catastali di San Michele, Lavis, Faedo e Giovo;

- la FEM, tramite la propria Azienda agricola, dedica molte risorse alla gestione della superficie agricola utile (costituita in massima parte da vigneti e frutteti), è marginalmente interessata ad uno sfruttamento economico delle aree boschive, che assumono invece importanza per le attività didattiche e formative condotte dalla stessa FEM;

- il COMUNE ha evidenziato la necessità di aumentare l'offerta di lotti di legna da ardere da mettere a disposizione dei propri censiti, in quanto l'esiguità del bosco comunale non consente di soddisfare le crescenti richieste;

- un corretto sfruttamento del bosco, con il taglio e l'asportazione di legna da ardere, consente di migliorare lo stato sanitario e permette un adeguato livello di ricrescita delle piante, fornendo allo stesso tempo un valido supporto alle attività didattiche;

- PDT, riconoscendone l'utilità, ha espressamente autorizzato FEM alla stipula della presente convenzione, secondo le modalità di seguito previste.<sup>1</sup>

Tanto premesso e riconosciuto parte integrante della convenzione, le parti, come sopra rappresentate stipulano quanto segue:

**Art. 1 (Oggetto)**

La FEM cede in uso gratuito al COMUNE che accetta l'utilizzo del bosco contraddistinto dalle particelle fondiarie evidenziate nell'allegato A) per ricavarne delle porzioni di legna da ardere da attribuire ai censiti del COMUNE che ne

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 32433/00 del 28/06/2000 della Direzione delle Entrate di Trento per l'importo complessivo di Euro 32,00 inerente al presente contratto.

**ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI**

<sup>1</sup> Assenso previsto da art. 5, c. 1 della convenzione quadro tra PAT, IASMA e PDT e dall'art. 4 del contratto di comodato tra PDT e FEM

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38098 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

fanno richiesta.

Le parti riconoscono alla proprietaria PDT la possibilità di alienare le particelle oggetto della presente concessione, secondo le modalità previste nella vigente convenzione fra PDT e FEM; la sottoscrizione dell'accordo non può essere da solo considerato motivo ostativo alla vendita.

**Art. 2 (Durata)**

La concessione decorre dalla data di stipulazione scade al 30 giugno 2031.

Entrambe le parti possono comunicare il recesso entro il mese di agosto, a valere dall'anno successivo.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente, la FEM si riserva il diritto di rivedere annualmente le particelle fondiari oggetto della concessione ad utilizzo boschivo.

**Art. 3 (Localizzazione e quantità)**

Le parti concordando annualmente, secondo le indicazioni del locale Consorzio di vigilanza boschiva e/o del Corpo Forestale della PAT competente per il territorio, la localizzazione, la quantità delle porzioni boschive oggetto di taglio, denominate "sort" e le modalità di accesso al bosco.

Il COMUNE disciplina autonomamente l'attribuzione delle sort ai propri censiti, detti assegnatari, tramite avviso pubblico.

**Art. 4 (modalità di esecuzione del taglio)**

Le parti concordando che le operazioni di esbosco da parte degli assegnatari avvengono secondo le seguenti modalità:

- l'accesso al bosco, sia con mezzi che a piedi, avviene entro i termini concordati annualmente ed in modo da non interferire con le varie attività istituzionali di FEM;
- le zone dove si effettua il taglio e/o allestimento delle "sort" sono lasciate in perfetto ordine. Le ramaglie non asportate dovranno essere accuratamente accatastate e gestite come da indicazioni del locale Consorzio di vigilanza boschiva e/o del Corpo Forestale della PAT competente per il territorio. Anche le strade di accesso vanno mantenute pulite;
- il COMUNE fornisce annualmente agli assegnatari adeguate istruzioni sulla sicurezza nelle operazioni di taglio e li informa sulle modalità di accesso su proprietà privata;
- il COMUNE direttamente e avvalendosi del locale Consorzio di vigilanza boschiva e/o del Corpo Forestale della PAT competente per il territorio vigila sull'ordinato svolgersi delle operazioni.

**Art. 5 (Responsabilità)**

Il COMUNE dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di copertura di eventuali danni che possano essere arrecati ai beni di PDT e di FEM, si accolla tutte le responsabilità, relative alla sicurezza e alle spese derivanti dall'esecuzione delle "sort". Tiene comunque sollevate ed indenni PDT e FEM da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose in dipendenza delle attività di esbosco e collegate, sollevando da qualsiasi responsabilità o richiesta risarcitoria da parte di terzi per danni a persone e cose.

**Art. 6 (Referenti)**

FEM individua il responsabile dell'Azienda agricola quale referente nei rapporti con il COMUNE per la presente convenzione.

Il COMUNE individua l'assessore competente o in sua assenza il sindaco pro tempore per materia quale referente nei rapporti con la FEM.

**Art. 7 (Migliorie)**

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38098 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Le parti concordano e aggiornano annualmente entro il mese di aprile un piano triennale di migliorie alla viabilità di accesso alle aree oggetto della concessione boschiva con oneri a carico del COMUNE.

**Art. 8 (Informativa dati personali)**

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, le parti sono informate che i dati forniti sono trattati nel rispetto di quanto previsto da suddetto regolamento UE e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto.

**Art. 9 (Foro competente)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente scrittura, alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, unico competente sarà il Foro di Trento.

**Art. 10 (Spese contrattuali)**

Le parti concordano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi art. 5 D.P.R. 26.04.86 n. 131 e art. 1 Tariffa allegata parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico della FEM.

Redatto in unico originale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

FONDAZIONE EDMUND MACH  
IL DIRETTORE GENERALE  
-ing. Mario Del Grosso Destrieri –

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE  
IL SINDACO  
- avv. Clelia Sandri –

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 4 (modalità di esecuzione del taglio), 5 (Responsabilità) e 7 (Migliorie).

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE  
IL SINDACO  
- avv. Clelia Sandri -

**BOSCO SAN MICHELE**

Comune catastale	Partita tavolare	Fogliop di mappa	p.f.	sub.	Superficie catastale	Superficie a bosco
Giovo	50	6	3680	1	5.538	5.538
Giovo	50	6	3680	3	1.392	1.392
Giovo	50	6	3681	1	1.958	1.958
Giovo	50	6	3681	3	1.306	1.306
Lavis	713	2	2850	1	26.641	10.641
San Michele	270	2	126		2.935	713
San Michele	270	2-4	186		13.735	7.766
San Michele	270	4	239		417	417
San Michele	270	4	245	1	153.156	153.156
San Michele	270	4	245	2	4.334	3.024
San Michele	270	2	248	4	12.239	12.239
San Michele	270	2	253		5.014	5.014
Superficie a bosco						203.164

**BOSCO MASO TOGN**

Comune catastale	Partita tavolare	Fogliop di mappa	p.f.	sub.	Superficie catastale	Superficie a bosco
Giovo	50	3-4-5	3349	8	13.583	13.583
Faedo	62	8	1116		9.743	9.743
Faedo	62	10	1117	1	5.644	5.644
Faedo	62	8	1121		1.989	1.989
Faedo	62	8	1122		1.349	1.349
Faedo	62	8	1123		73.580	18.767
Faedo	62	8	1124		17.613	17.613
Faedo	62	8	1125		1.176	1.176
Faedo	62	8	1126		237	237
Faedo	62	8	1133		640	640
Faedo	62	8	1134		783	783
Faedo	62	8	1139		870	870
Faedo	62	8	1145		21.889	21.889
Faedo	62	8	1174	1	457	457
Faedo	62	8	1175		288	288
Faedo	62	8	1334	1	390	390
Faedo	62	8	1334	2	34	34
Faedo	62	8	1337		8.308	8.308
Superficie a bosco						103.760

FONDAZIONE EDMUND MACH  
IL DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI SAN MICHELE  
IL SINDACO